

DELIBERA N. 70/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (AUTORIZZATA ALLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TRSP”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART.
37, COMMI 2 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN
COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 1.2 LETTERA A) E 2.3 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI
(CONTESTAZIONE C.R.C. MOLISE N. 1/2026 - PROC. 28/26/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente*



il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale del Molise 26 agosto 2002, n. 18, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro del 14 dicembre 2022, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Molise le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;”* ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Molise, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità - dopo aver sottoposto a monitoraggio la programmazione diffusa dal fornitore del servizio media audiovisivo “TRSP” - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto di Contestazione n. 1/2026 notificato a mezzo PEC il 15 maggio 2026, ha contestato alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s., avente sede legale a Campobasso (CB), Via Conte Verde 41/A CAP 86100, titolare di detto servizio, la presunta violazione dell'art. 37, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 1.2, lettera a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori per aver trasmesso in data 13 dicembre 2025 alle ore 14.00 un servizio del TG “TRSP News Molise”, contenente immagini crude e violente di un pestaggio ai danni di un minore, trasmesse senza l'adozione di accorgimenti tecnici idonei a escluderne la visione da parte dei minori.

2. Deduzioni della società

La società Media e Servizi Communication S.r.l.s. con nota del 26 maggio 2026 (acquisita al protocollo C.R. n. 2956 del 26 maggio 2026), ha presentato memorie giustificative di seguito sinteticamente riportate.



Ad avviso dell'emittente, le immagini a corredo del servizio di cronaca sono state pubblicate in anteprima sui canali social da chi ha registrato la scena e diffuse anche da altre emittenti locali e nazionali. La sequenza filmata costituisce parte essenziale del servizio giornalistico e le immagini si connotano per la loro necessità alla piena comprensione della notizia diffusa. La parte rappresenta l'estrema brevità della sequenza, il fatto che il filmato sia stato girato in campo largo e le riprese siano sfocate, non rendendo così possibile l'individuazione dei protagonisti. L'emittente precisa che a indicare il paese ove è avvenuto il pestaggio sarebbe stato lo stesso Sindaco, nel comunicato diffuso in data [OMISSIS]. Nei giorni successivi, il Sindaco, con il Comandante della stazione dei Carabinieri di [OMISSIS], ha tra l'altro tenuto un'assemblea pubblica in Comune con la presenza dei cittadini e giovani proprio per l'evidenza sociale del fatto registrato così come motivato dagli stessi giovani presenti.

La parte evidenzia altresì l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, attraverso l'utilizzo del filmato, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, anche con riferimento all'esercizio del diritto di cronaca in fatti di particolari gravità sociale e interesse pubblico quale, per l'appunto, quello registrato a [OMISSIS]. Secondo l'emittente, nel servizio andato in onda sono stati posti in evidenza soltanto gli elementi indispensabili alla ricostruzione dei fatti in quanto è giustificata dal suo collegamento con un evento - come quello oggetto di contestazione - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e, per di più, svoltosi in luogo pubblico. Sottolinea inoltre come più volte la Corte di Cassazione ha ricordato le tre condizioni necessarie per consentire che il diritto di cronaca non sconfini nella lesione dei diritti alle persone: a) la verità della notizia; b) la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti trattati; c) una modalità espressiva conforme allo scopo dell'informazione. Ad avviso dell'emittente, il servizio contestato si confà ai tre specifici articolati. Infine, dichiara che le immagini, opportunamente oscurate, non erano né umilianti, né mettevano in risalto eventuali volti di aggressori e aggrediti e neppure lasciavano intravedere la possibilità di riconoscimento degli stessi, condizioni che avrebbero potuto configurare ipotesi di trattamento illecito ovvero lesivo della dignità. Per le ragioni sopra esposte chiede l'archiviazione della contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Molise, con deliberazione n. 20/2026 del 9 giugno 2026, pervenuta in Agcom con i relativi allegati con note prot. 0225541 del 19/06/2026 e prot. 0233970 del 25/06/2026, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria proponendo l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione contestata dell'art. 37, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 1.2, lettera a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Al riguardo, ad esito della visione delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, questa Autorità ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli



artt. 1.2, lettera a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori per le seguenti motivazioni:

- in data 13 dicembre 2025 dalle ore 14:00 (fascia oraria di “televisione per tutti”) viene trasmesso in chiaro, dal fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRSP”, il TG “TRSP News Molise”;

- nel corso del citato TG è mandato in onda un servizio riguardante un pestaggio compiuto da una baby gang nei confronti di un minore e corredato di filmato ritraente l’atto di violenza perpetrato;

- il servizio è della durata di un minuto e quaranta secondi circa ed è in gran parte occupato dal filmato citato;

- preliminarmente si osserva che non appare configurabile la violazione dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in quanto il servizio contestato, seppur risultando nocivo per il pubblico dei minori, non risponde ai parametri di cui all’Allegato A alla delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, che ha definito i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; ciò anche tenuto conto del contesto informativo e di denuncia del fenomeno delle baby gang, all’interno del quale è inserito, nonché delle misure tecniche adottate, pur ritenute insufficienti per le motivazioni di seguito riportate;

- sotto altro profilo, le risultanze istruttorie confermano la violazione dell’art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con gli artt. 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori. La diffusione del servizio nella fascia di “televisione per tutti” (TG delle ore 14:00), pur riferita a un fatto di cronaca di interesse pubblico, ha comportato la trasmissione di un filmato idoneo a nuocere ai minori, recante immagini particolarmente forti e crudamente realistiche di un’aggressione fisica ai danni di un minore, non adeguatamente neutralizzate dagli accorgimenti tecnici adottati. Le riprese, sebbene parzialmente sfocate e prive di primi piani, conservano infatti una chiara capacità rappresentativa della dinamica violenta, della condizione di sopraffazione della vittima e della reiterazione dell’azione, specie nelle sequenze finali. La valutazione di compatibilità con la disciplina a tutela dei minori va compiuta in concreto, considerando natura e caratteristiche dei contenuti, orario di trasmissione, contesto di diffusione ed effettiva idoneità degli accorgimenti adottati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 554/2023). Nel caso di specie sarebbero state necessarie misure più incisive, quali il taglio o l’oscuramento integrale delle sequenze maggiormente cruente e adeguate cautele editoriali, ai sensi dell’art. 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, comunque compatibili con l’esercizio del diritto di cronaca secondo i principi di essenzialità della notizia e continenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1276/2011);

- devono essere considerati anche gli effetti pregiudizievoli della diffusione del servizio sui minori coinvolti, vittima e presunti aggressori, tenuto conto delle ridotte dimensioni del contesto sociale di appartenenza, rilevanti ai fini della concreta identificabilità dei minori nella comunità di riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 289/2013). Nel caso di specie, l’indicazione della località, del contesto fattuale e del nominativo del Sindaco, unitamente alla diffusione del filmato, ancorché parzialmente



sfocato, non assicura l'assoluto anonimato richiesto dall'art. 1.2 del Codice di autoregolamentazione media e minori. La pubblicazione delle immagini non appare comunque funzionale all'interesse superiore dei minori né necessaria alla comprensione della notizia, risultando idonea a esporli a ulteriori pregiudizi, anche sotto forma di vittimizzazione secondaria nonché di identificazione dei presunti autori nel ruolo deviante. Il giornalista avrebbe pertanto dovuto valutare l'essenzialità della diffusione del filmato e la potenziale lesività delle immagini per la dignità dei minori, anche in ragione dell'enfaticizzazione propria del mezzo audiovisivo (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 4477/2021);

-in questa sede non viene in discussione il c.d. diritto alla cronaca e all'informazione, che è costituzionalmente garantito, ma il limite entro cui tale diritto può ritenersi legittimamente esercitato rispetto ad altro diritto, quello dei minori, che pure gode di tutela a livello costituzionale (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 2402/2012). Infatti, le disposizioni in materia di tutela dei minori impongono ai servizi di media audiovisivi il dovere di proteggere il benessere del minore, persona appartenente ad una categoria soggettiva meritevole di tutela rafforzata, in quanto vulnerabile in virtù dei processi di maturazione ancora in atto. Come confermato da copiosa giurisprudenza, l'impianto normativo recato dal Testo unico (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intende assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (suscettibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare comunque prevalente protezione (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 6759/2004, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1276/2011, *ex multis*). Ne consegue che anche contenuti aventi finalità giornalistica possono risultare incompatibili con la normativa di settore qualora gli stessi risultino nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

-infine, la circostanza che il medesimo servizio o immagini analoghe siano stati eventualmente diffusi anche da altre emittenti non vale a escludere né ad attenuare la responsabilità della società parte del procedimento, atteso che ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto ad assicurare, nell'ambito della propria autonoma programmazione editoriale, il rispetto delle leggi, valutando preventivamente la compatibilità dei programmi trasmessi con le disposizioni poste a tutela dei minori, tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico. Peraltro, sul punto, le deduzioni della parte non risultano adeguatamente circostanziate, poiché la stessa si limita a indicare i nomi di due emittenti locali e ad asserire che servizi analoghi sarebbero stati trasmessi da emittenti nazionali, senza tuttavia specificare date e orari di messa in onda né allegare registrazioni o screenshot a supporto di quanto dichiarato. Va inoltre precisato che la precedente o parallela circolazione del filmato su canali social o presso altri organi di informazione non elide la responsabilità editoriale del fornitore, tanto più ove la diffusione avvenga nell'ambito di un telegiornale televisivo in chiaro, in fascia di "televisione per tutti", con capacità di raggiungere un pubblico generalista e potenzialmente minorile diverso rispetto a quello dei canali originari di diffusione.



CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, *“le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente”*;

- ai sensi dell'art. 37, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 *“i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori [...]”*;

- ai sensi dell'articolo 1.2. lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a *“non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”*;

- ai sensi dell'articolo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive si impegnano a far sì che *“nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai 'Minori e soggetti deboli' [...]”*.

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Media e Servizi Communication S.r.l.s., avente sede legale a Campobasso (CB), Via Conte Verde 41/A CAP 86100, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “TRSP”, integri la violazione dell'art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in



combinato disposto con gli artt. 1.2, lettera a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori per aver trasmesso in data 13 dicembre 2025 alle ore 14.00 un servizio del TG “TRSP News Molise” riguardante un pestaggio compiuto da una baby gang nei confronti di un minore e corredato di filmato ritraente l’atto di violenza perpetrato;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Molise con atto di Contestazione n. 1/2026, nei limiti dell’accertata violazione dell’art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 (seimila/00) a euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l’art. 67, comma 5, che per l’emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall’art. 38, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a tre volte il minimo edittale pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Media e Servizi Communication S.r.l.s. deve ritenersi di elevata gravità, avuto riguardo alla natura del bene giuridico tutelato, rappresentato dallo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, nonché alla concreta idoneità della condotta ad arrecare pregiudizio sia al pubblico minorile esposto alla trasmissione sia ai minori direttamente coinvolti nell’episodio oggetto del servizio giornalistico. Rileva peraltro quanto accertato dal CO.RE.COM. Molise che, con la deliberazione n. 20/2026 del 9 giugno 2026, pervenuta in Agcom con i relativi allegati con note prot. 0225541 del 19/06/2026 e prot. 0233970 del 25/06/2026, ha attestato che, anche nei giorni successivi al 13 dicembre 2025, ad opera della stessa emittente TRSP, sono continuate ad andare in onda, nel TG delle ore 14:00 e nelle successive repliche nell’arco della giornata, le immagini del pestaggio a corredo di servizi televisivi sul medesimo episodio, diffuse anche sulla piattaforma YouTube collegata alla medesima emittente.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni rese dalla parte, la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a



garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Va altresì tenuto conto che non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori dell'Autorità nei confronti della società per violazioni delle disposizioni poste a tutela dei minori.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria determinata con il presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 461.874 euro e un utile di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 1.2, lett. a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, nella misura complessiva di euro 18.000,00 (diciottomila/00), corrispondente a tre volte il minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s., avente sede legale a Campobasso (CB), Via Conte Verde 41/A CAP 86100, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale "TRSP", di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.000,00 (diciottomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con gli artt. 1.2, lettera a), e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 18.000,00 (diciottomila/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo 10, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 70/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 70/26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella